SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Portico di Caserta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Vittoria Ciaramella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 marzo 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4583/Area II (EE.LL.) del 10 marzo 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Vittoria Ciaramella.

Roma, 21 marzo 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A02651

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa spiagge sicure società cooperativa a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa spiagge sicure società cooperativa a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale n. 03717470102), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Giuseppina Cinti, nata a Genova l'8 aprile 1950, ivi domiciliata in viale Brigata Bisagno n. 4/1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02692

DECRETO 25 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil Servizi 2002 - Piccola società cooperativa a r.l.», in località Borgonuovo - Tarano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 10/2007 in data 7 novembre 2007 del tribunale di Rieti con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil Servizi 2002 - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in località Borgonuovo - Tarano (Rieti), (codice fiscale n. 00936140573), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Massimo Mastromartino, nato a Melfi (Potenza) il 15 agosto 1971, domiciliato in Roma, via Alessandro Scarlatti n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02693

DECRETO 31 marzo 2008.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Eurco Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto interministeriale in data 22 dicembre 1992 con il quale la società Eurco Fiduciaria S.r.l., con sede legale in Milano, piazza S. Giorgio n. 2, c.f. e iscrizione R.I. 10517960158, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende;

Visto il decreto dirigenziale in data 27 febbraio 2008 con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Eurco Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, piazza S. Giorgio n. 2, c.f. e iscrizione R.I. 10517960158, è stata revocata;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società «Eurco Fiduciaria S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresì il commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Eurco Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, piazza S. Giorgio n. 2, c.f. e iscrizione R.I. 10517960158, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di commissario liquidatore, il dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937, con studio in Roma, via Oslavia n. 14.

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del tribunale di Milano - sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al trbunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 31 marzo 2008

Il vice Ministro: D'ANTONI

08A02701

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 marzo 2008.

Aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina igienica degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento delle direttive nn. 2006/128/CE e 2006/129/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 8 maggio 2006, n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2006;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, recante recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1999, recante recepimento della direttiva 98/86/CE della Commissione dell'11 novembre 1998 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, recante recepimento della direttiva 2001/30/CE della Commissione del 2 maggio 2001 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Vista la direttiva 2006/128/CE della Commissione dell'8 dicembre 2006 recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare;

Vista la direttiva 2006/129/CE della Commissione dell'8 dicembre 2006 recante modifica alla direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato XVI del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, è modificato come segue:

a) sono inseriti i requisiti di purezza dell'additivo E 968 eritritolo indicati nell'allegato I al presente decreto;

b) sono sostituiti i requisiti di purezza degli additivi E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 962 sale di aspartame-acesulfame, E 965 (i) maltitolo, E 965 (ii) sciroppo di maltitolo, E 966 lactitolo con i requisiti di purezza indicati nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato XVII del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, è modificato come segue:

a) sono inseriti i requisiti di purezza specifici degli additivi E 319 butilidrochinone terziario (TBHQ), E 426 emicellulosa di soia, E 462 etilcellulosa, E 586 4-esilresorcinolo, E 1204 pullulan ed E 1452 ottenilsuccinato di alluminio e amido indicati nell'allegato II sez. A al presente decreto;

b) sono inseriti i requisiti di purezza specifici degli additivi E 307 alfa-tocoferolo, E 315 acido eritorbico, E 415 gomma di xanthan, E 472 c esteri citrici di mono - e digliceridi degli acidi grassi, E 559 silicato di alluminio (caolino) indicati nell'allegato II sez. B al presente decreto.

Art. 3.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, relative ai requisiti di purezza specifici degli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio.

2. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, e del decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, come modificato dal decreto ministeriale 16 giugno 1999 e dal decreto 6 maggio 2002, relative ai requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari elencati nell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 354

ALLEGATO I
(art.1, comma 1)

E 968 ERITRITOLO

Sinonimi	Meso-eritritolo, tetraidrossibutano, eritrite
Definizione	Ottenuto dalla fermentazione di una fonte di carboidrati mediante lieviti osmofili sicuri e di appropriata qualità alimentare, come *Moniliella pollinis* o *Trichosporonoides megachilensis*, seguita da purificazione ed essiccazione
Denominazione chimica	1,2,3,4-Butantetrolo
Einecs	205-737-3
Formula chimica	$C_4H_{10}O_4$
Peso molecolare	122,12
Tenore	Non meno del 99 % dopo essiccazione
Descrizione	Cristalli bianchi, inodori, non igroscopici e termostabili con un potere dolcificante pari al 60-80 % circa di quello del saccarosio
Identificazione	
A. Solubilità	Facilmente solubile in acqua, leggermente solubile nell'etanolo, insolubile in etere dietilico
B. Intervallo di fusione	119-123 °C
Purezza	
Perdita all'essiccazione	Non oltre 0,2 % (70 °C, sei ore, in un essiccatore a vuoto)
Cenere solfatata	Non oltre 0,1 %
Sostanze riduttrici	Non oltre 0,3 % espresso in D-glucosio
Ribitelo e glicerolo	Non oltre 0,1 %
Piombo	Non oltre 0,5 mg/kg

E 954 SACCARINA E I SUOI SALI Na, K e Ca

(I) **SACCARINA**

Definizioni	
Denominazione chimica	1,1-diossido di 3-oxo-2,3diidro-benzo(d)isotiazolo
Einecs	201-321-0
Formula chimica	$C_7H_5NO_3S$
Massa molecolare relativa	183,18
Tenore	Non meno del 99 % e non oltre il 101 % di $C_7H_5NO_3S$ sulla sostanza secca
Descrizione	Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con debole odore, aromatico, di sapore dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante circa da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio
Identificazione	
Solubilità	Poco solubile in acqua, solubile in soluzione basica, scarsamente solubile in etanolo
Purezza	
Perdita all'essiccazione	Non oltre l'1 % (105 °C, due ore)
Intervallo di fusione	226-230 °C
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,2 % espresso sulla sostanza secca
Acidi benzoico e salicilico	Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrino in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta
o-Toluensolfonammidee	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell'acido benzoico	Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze facilmente carbonizzabili	Assenti

Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Selenio	Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

(II) **SALE SODICO DELLA SACCARINA**

Sinonimi	Saccarina, sale di sodio della saccarina
Definizioni	
Denominazione chimica	o-Benzosolfimmide di sodio, sale di sodio del 2,3-diidro-3-ossobenzisosolfonazolo, sale di sodio diidrato del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido
Einecs	204-886-1
Formula chimica	$C_7H_4NNaO_3S \cdot 2H_2O$
Massa molecolare relativa	241,19
Tenore	Non meno del 99 % e non più 101 % di $C_7H_4NNaO_3S$ sulla sostanza secca
Descrizione	Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, efflorescente, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce, anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita
Identificazione	
Solubilità	Facilmente solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo
Purezza	
Perdita all'essiccazione	Non oltre il 15 % (120 °C, quattro ore)
Acidi benzoico e salicilico	Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta
o-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell'acido benzoico	Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca

Sostanze facilmente carbonizzabili	Assenti
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Selenio	Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

(III) **SALE DI CALCIO DELLA SACCARINA**

Sinonimi	Saccarina, sale di calcio della saccarina
Definizione	
Denominazione chimica	o-Benzosolfimmide di calcio, sale di calcio del 2,3-diidro-3-ossobenzisosolfonazolo, sale di calcio idrato (2:7) del 1,2-benzisotiazoline-3-one-1,1-diossido
Einecs	229-349-9
Formula chimica	$C_{14}H_8CaN_2O_6S_2.3^1/_2H_2O$
Massa molecolare relativa	467,48
Tenore	Non meno del 95 % di $C_{14}H_8CaN_2O_6S_2$ sulla sostanza secca
Descrizione	Cristalli bianchi o polvere cristallina, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita
Identificazione	
Solubilità	Facilmente solubile in acqua, solubile in etanolo
Purezza	
Perdita all'essiccazione	Non oltre il 13,5 % (120 °C, quattro ore)
Acidi benzoico e salicilico	Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta
o-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Solfonammide dell'acido benzoico	Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze facilmente carbonizzabili	Assenti
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Selenio	Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

(IV) **SALE DI POTASSIO DELLA SACCARINA**

Sinonimi	Saccarina, sale di potassio della saccarina
Definizioni	
Denominazione chimica	o-Benzosolfimmide di potassio, sale di potassio del 2,3-diidro-3-ossobenzisosolfonazolo, sale di potassio monoidratato del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido
Einecs	
Formula chimica	$C_7H_4KNO_3S\ H_2O$
Massa molecolare relativa	239,77
Tenore	Non meno del 99 % e non più del 101 % di $C_7H_4KNO_3S$ sulla sostanza secca
Descrizione	Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio
Identificazione	
Solubilità	Facilmente solubile in acqua, poco solubile in etanolo
Purezza	
Perdita all'essiccazione	Non oltre l'8 % (120 °C, quattro ore)
Acidi benzoico e salicilico	Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta

o-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide	Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell'acido benzoico	Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze facilmente carbonizzabili	Assenti
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Selenio	Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

E 955 SUCRALOSIO

Sinonimi	4,1',6'-triclorogalattosucrosio
Definizioni	
Denominazione chimica	1,6-dicloro-1,6-didesossi-β-D-fruttofuranosil-4-cloro-4-desossi-α- D-galattopiranoside
Einecs	259-952-2
Formula chimica	$C_{12}H_{19}Cl_3O_8$
Peso molecolare	397,64
Tenore	Contiene non meno del 98 % e non più del 102 % di $C_{12}H_{19}Cl_3O_8$, calcolato sulla base della forma anidra
Descrizione	Polvere cristallina da bianca a biancastra, praticamente inodore
Identificazione	
A. Solubilità	Facilmente solubile nell'acqua, nel metanolo e nell'etanolo Leggermente solubile nell'acetato d'etile
B. Assorbimento infrarosso	Lo spettro infrarosso di una dispersione del campione nel bromuro di potassio presenta valori massimi relativi a numeri di onde analoghe a quelli dello spettro di riferimento ottenuto attraverso uno standard di riferimento del sucralosio
C. Cromatografia in strato sottile	La macchia principale della soluzione di test ha lo stesso valore Rf della macchia principale della soluzione standard A che funge da riferimento nel test degli altri disaccaridi clorurati. Questa soluzione titolata è ottenuta tramite la dissoluzione di 1,0 g di uno standard di riferimento di sucralosio in 10 ml di metanolo
D. Potere rotatorio specifico	$[\alpha]_D^{20}$ = da + 84,0° a + 87,5°, calcolato sulla base della forma anidra (soluzione al 10 % in peso/volume)
Purezza	
Acqua	Non più del 2,0 % (metodo di Karl Fischer)
Cenere solfatata	Non più dello 0,7 %
Altri disaccaridi clorurati	Non più dello 0,5 %
Monosaccaridi clorurati	Non più dello 0,1 %
Ossido di trifenilfosfina	Non più di 150 mg/kg

Metanolo	Non più dello 0,1 %
Piombo	Non più di 1 mg/kg

;

E 962 SALE DI ASPARTAME-ACESULFAME

Sinonimi	Aspartame-acesulfame, sale di aspartame-acesulfame
Definizioni	Il sale è preparato riscaldando una soluzione a pH acido composta di aspartame e di acesulfame K in una proporzione di 2:1 circa (peso/peso) e lasciando prodursi la cristallizzazione. Il potassio e l'umidità sono eliminati. Il prodotto è più stabile del solo aspartame
Denominazione chimica	Sale di 2,2-diossido di 6-metile-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one dell'acido aspartico L-fenilalanil-2-metil-L- α
Formula chimica	$C_{18}H_{23}O_9N_3S$
Peso molecolare	457,46
Tenore	Da 63,0 % a 66,0 % di aspartame (base secca) e da 34,0 % a 37,0 % di acesulfame (forma acida su base secca)
Descrizione	Polvere bianca, inodore, cristallina
Identificazione	
A. Solubilità	Scarsamente solubile nell'acqua, leggermente solubile nell'etanolo
B. Fattore di trasmissione	Il fattore di trasmissione di una soluzione all'1 % nell'acqua, determinato in una cellula di 1 cm a 430 nm attraverso uno spettrofotometro adeguato utilizzando l'acqua come riferimento, non deve essere inferiore a 0,95, il che equivale a un coefficiente di assorbimento che non supera approssimativamente 0,022
C. Potere rotatorio specifico	$[\alpha]D^{20}$ = + 14,5° a + 16,5° Determinare a una concentrazione di 6,2 g in 100 ml di acido formico (15N) entro un termine di 30 minuti dalla preparazione della soluzione. Dividere per 0,646 il potere rotatorio specifico calcolato per compensare il tenore in aspartame del sale di aspartame-acesulfame
Purezza	
Perdita all'essiccazione	Non più dello 0,5 % (105 °C, 4 ore)
Acido 5-benzil-3,6-diosso-	Non più dello 0,5 %

2-piperazin-acetico	
Piombo	Non più di 1 mg/kg

E 965 (i) MALTITOLO

Sinonimi	D-maltitolo, maltosio idrogenato
Definizioni	
Denominazione chimica	(α)-D-glucopiranosil-1,4-D-glucitolo
Einecs	209-567-0
Formula chimica	$C_{12}H_{24}O_{11}$
Peso molecolare	344,31
Tenore	Non meno del 98 % di D-maltitolo $C_{12}H_{24}O_{11}$ calcolato sulla sostanza secca
Descrizione	Polvere bianca cristallina, di sapore dolce
Identificazione	
A. Solubilità	Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo
B. Intervallo di fusione	148-151 °C
B. Potere rotatorio specifico	$[\alpha]_D^{20}$ = da + 105,5° a + 108,5° (soluzione 5 % peso/volume)
Purezza	
Acqua	Non oltre l'1 % (metodo Karl Fischer)
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca
Zuccheri riducenti	Non oltre lo 0,1 % espressi in glucosio sulla sostanza secca
Cloruri	Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca
Solfati	Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca
Nickel	Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

E 965(ii) SCIROPPO DI MALTITOLO

Sinonimi	Sciroppo di glucosio idrogenato ad alto contenuto di maltosio, sciroppo di glucosio idrogenato
Definizioni	Consiste essenzialmente in una miscela di maltitolo, sorbitolo e oligo e polisaccaridi idrogenati. Preparato mediante idrogenazione catalitica dello sciroppo di glucosio ad alto tenore di maltosio o mediante idrogenazione dei suoi singoli componenti, seguita da miscelazione. Il prodotto in commercio è fornito sia come sciroppo che come prodotto solido
Tenore	Non inferiore al 99 % di saccaridi idrogenati totali sulla base anidra e non inferiore al 50 % di maltitolo sulla base anidra
Descrizione	Liquidi viscosi chiari o masse bianche cristalline, incolori e inodori
Identificazione	
A. Solubilità	Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo
B. Cromatografia in strato sottile	Supera il test
Purezza	
Acqua	Non più del 31 % (Karl Fischer)
Zuccheri riducenti	Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio)
Cenere solfatata	Non oltre lo 0,1 %
Cloruri	Non oltre 50 mg/kg
Solfati	Non oltre 100 mg/kg
Nickel	Non oltre 2 mg/kg
Piombo	Non oltre 1 mg/kg

E 966 LACTITOLO

Sinonimi	Lactite, lactositolo, lactobiosite
Definizioni	
Denominazione chimica	4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucitolo
Einecs	209-566-5
Formula chimica	$C_{12}H_{24}O_{11}$
Peso molecolare	344,32
Tenore	Non meno del 95 % sulla sostanza secca
Descrizione	Polvere cristallina dolce o soluzione incolore. Esistono prodotti cristallini nelle forme anidra, monoidrata e diidrata
Identificazione	
A. Solubilità	Molto solubile in acqua
B. Potere rotatorio specifico	$[\alpha]_D^{20}$ = da + 13° a + 16°, calcolato sulla sostanza secca (soluzione acquosa al 10 % peso/volume)
Purezza	
Acqua	Prodotti cristallini; non più del 10,5 % (metodo Karl Fischer)
Altri polioli	Non oltre il 2,5 % sulla sostanza secca
Zuccheri riducenti	Non oltre lo 0,2 % espressi in glucosio sulla sostanza secca
Cloruri	Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca
Solfati	Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca
Nickel	Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico	Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo	Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

ALLEGATO II, Sezione A
(art.2, comma 1, lettera a))

E 319 BUTILIDROCHINONE TERZIARIO (TBHQ)

Sinonimi	TBHQ
Definizione	
Denominazione chimica	Terz-butil-1,4-benzendiolo 2-(1,1-Dimetiletil)-1,4-benzendiolo
Einecs	217-752-2
Formula chimica	$C_{10}H_{14}O_2$
Peso molecolare	166,22
Tenore	Contenuto non inferiore al 99 % di $C_{10}H_{14}O_2$
Descrizione	Solido cristallino bianco con un odore caratteristico
Identificazione	
A. Solubilità	Praticamente insolubile in acqua; solubile in etanolo.
B. Punto di fusione	Non inferiore a 126,5 °C
C. Fenoli	Dissolvere circa 5 mg del campione in 10 ml di metanolo e aggiungere 10,5 ml di soluzione di dimetilammina (1/4). Si produce una colorazione da rossa a rosa
Purezza	
Butil-*p*-benzochinone-*terziario*	non più dello 0,2 %
2,5-*Di*- -butilidrochinone-*terziario*	non più dello 0,2 %
Idrossichinone	non più dello 0,1 %
Toluene	non più di 25 mg/kg
Piombo	non più di 2 mg/kg

E 426 EMICELLULOSA DI SOIA

Sinonimi	
Definizione	L'emicellulosa di soia è un polisaccaride raffinato solubile in acqua, ottenuto da ceppi naturali di fibra di soia mediante estrazione con acqua calda
Denominazione chimica	Polisaccaridi di soia solubili in acqua Fibra di soia solubile in acqua
Tenore	Non inferiore al 74 % di carboidrati
Descrizione	Polvere bianca sciolta essiccata mediante nebulizzazione
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua calda e fredda senza formazione di gel
pH di una soluzione all' 1%	5,5 ± 1,5
B. Viscosità di una soluzione al 10 %	Non più di 200 mPa.s
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più del 7 % (105 °C, 4 h)
Proteine	Non più del 14 %
Ceneri totali	Non più del 9,5 % (600 °C, 4 h)
Arsenico	Non più di 2 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Conteggio su piastra standard	Non più di 3 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	Non più di 100 colonie per grammo
E. Coli	Negativo in 10 g

E 462 ETILCELLULOSA

Sinonimi	Etere etilico di cellulosa
Definizione	L'etilcellulosa è cellulosa ottenuta direttamente da materiale vegetale fibroso e parzialmente eterificato con gruppi etili
Denominazione chimica	Etere etilico di cellulosa
Formula chimica	I polimeri contengono unità di anidroglucosio sostituite con la seguente formula generale: $C_6H_7O_2(OR_1)(OR_2)$in cui R_1 e R_2 possono essere: — H — CH_2CH_3
Tenore	Contenuto non inferiore al 44 % e non superiore al 50 % di gruppi etossilici ($-OC_2H_5$) sulla sostanza secca (equivalente a non più di 2,6 gruppi etossili per unità di anidroglucosio)
Descrizione	Polvere poco igroscopica, di colore da bianco a biancastro, inodore e insapore
Identificazione	
A. Solubilità	Praticamente insolubile in acqua, in glicerolo e in propano-1,2-diolo ma solubile in proporzioni variabili in taluni solventi organici a seconda del contenuto etossilico. L'etilcellulosa contenente meno del 46-48 % di gruppi etossilici è facilmente solubile in tedraidrofurano, in acetato di metile, in cloroformio ed in miscele di idrocarburi aromatici ed etanolo. L'etilcellulosa contenente 46-48 % o più di gruppi etossilici è liberamente solubile in etanolo, in metanolo, in toluene, in cloroformio e in acetato di etile.
B. Test di formazione di pellicola	Dissolvere 5 g del campione in 95 g di una miscela di toluene ed etanolo 80:20 (p/p). Si forma una soluzione limpida, stabile, leggermente giallastra. Versare alcuni millilitri della soluzione su una piastra di vetro e lasciare evaporare il solvente. Rimane una pellicola, spessa, rigida, continua e limpida. La pellicola è infiammabile.
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più del 3 % (105 °C, 2 h)

Ceneri solfatate	Non più dello 0,4 %
pH di una soluzione colloidale all'1 %	Neutro al tornasole
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 586 4-ESILRESORCINOLO

Sinonimi	4-Esil-1,3-benzendiolo 4-Esilresorcinolo
Definizione	
Denominazione chimica	4-Esilresorcinolo
Einecs	205-257-4
Formula chimica	$C_{12}H_{18}O_2$
Peso molecolare	197,24
Tenore	Non meno del 98 % sulla sostanza secca
Descrizione	Polvere bianca
Identificazione	
A. Solubilità	Facilmente solubile in etere e acetone; poco solubile in acqua
B. Test all'acido nitrico	Aggiungere 1 ml di acido nitrico ad 1 ml di soluzione satura del campione. Appare una colorazione rossa chiara
C. Test al bromo	Aggiungere 1 ml di bromo TS ad 1 ml di soluzione satura del campione. Un precipitato giallo, flocculante si dissolve producendo una soluzione gialla
D. Intervallo di fusione	62-67 °C
Purezza	
Acidità	Non più dello 0,05 %
Ceneri solfatate	Non più dello 0,1 %

Resorcinolo ed altri fenoli	Scuotere circa 1 g del campione con 50 ml di acqua per alcuni minuti, filtrare e alla sostanza filtrata aggiungere 3 gocce di cloruro ferrico TS. Non si produce alcuna colorazione rossa o blu
Nickel	Non più di 2 mg/kg
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Mercurio	Non più di 3 mg/kg

:

E 1204 PULLULAN

Definizione	Glucano lineare, neutro consistente soprattutto in unità di maltotriosio collegate da legami glicosidici -1,6. Prodotto mediante fermentazione di un amido alimentare idrolizzato utilizzando un ceppo non tossinogeno di *Aureobasidium pullulans*. Dopo la fermentazione, le cellule fungine sono rimosse mediante microfiltrazione, il filtrato è sterilizzato a caldo ed i pigmenti ed altre impurità sono rimosse mediante assorbimento e cromatografia attraverso scambio ionico
Einecs	232-945-1
Formula chimica	$(C_6H_{10}O_5)_x$
Tenore	Non meno del 90 % di glucano sulla sostanza secca
Descrizione	Polvere inodore da bianco a biancastro
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo
A. pH di una soluzione al 10 %	5,0-7,0
B. Precipitazione con polietilenglicole 600	Aggiungere 2 ml di polietilenglicole 600 a 10 ml di una soluzione acquosa al 2 % di pullulan. Si forma un precipitato bianco
C. Depolimerizzazione con pullulanasi	Preparare due provette da 10 ml ciascuna di una soluzione di pullulan al 10 %. Aggiungere 0,1 ml di soluzione di pullulanase (10 unità/g) in una delle provette e 0,1 ml di acqua nell'altra. Dopo incubazione a circa 25 °C per 20 minuti, la viscosità della soluzione trattata con pullulanase è visibilmente inferiore a quella della soluzione non trattata

Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più del 6 % (90 °C, pressione non superiore a 50 mm Hg, 6 h)
Mono-, di- e oligosaccaridi	Non più del 10 % espresso in glucosio
Viscosità	100-180 mm^2/s (soluzione acquosa al 10 % p/p a 30 °C)
Piombo	Non più di 1 mg/kg
Lieviti e muffe	Non più di 100 colonie per grammo
Coliformi	Assenza in 25 g
Salmonella	Assenza in 25 g

E 1452 OTTENILSUCCINATO DI ALLUMINIO E AMIDO

Sinonimi	SAOS
Definizione	L'ottenilsuccinato di alluminio e amido è un amido esterificato con anidride ottenilsuccinica e trattato con solfato di alluminio
Descrizione	Polvere, granuli o (qualora pregelatinizzati) fiocchi, polvere amorfa o particelle grossolane, di colore bianco o quasi bianco
Identificazione	
A. Se non pregelatinizzato: mediante osservazione al microscopio	
B. Test positivo di colorazione allo iodio (colore da blu scuro a rosso chiaro)	
Purezza	
(tutti i valori espressi su una base anidra tranne la perdita all'essiccamento)	
Perdita all'essiccamento	Non più del 21 %
Gruppi ottenilsuccinici	Non più del 3 %
Residuo d'acido ottenilsuccinico	Non più dello 0,3 %

Diossido di zolfo	Non più di 50 mg/kg per gli amidi modificati di cereali Non più di 10 mg/kg per gli altri amidi modificati se non specificato altrimenti
Arsenico	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Mercurio	Non oltre 0,1 mg/kg
Alluminio	Non più dello 0,3 %

ALLEGATO II, Sezione B
(art.2, comma 1, lettera b))

E 307 ALFA-TOCOFEROLO

Sinonimi	DL-α-tocoferolo
Definizione	
Denominazione chimica:	DL-5,7,8-Trimetiltocolo DL-2,5,7,8-Tetrametil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-cromanolo
Einecs	233-466-0
Formula chimica	$C_{29}H_{50}O_2$
Peso molecolare	430,71
Tenore	Non meno del 96 %
Descrizione	Olio da leggermente giallo ad ambra, quasi inodore, trasparente, viscoso che si ossida ed imbrunisce per esposizione all'aria o alla luce
Identificazione	
A. Solubilità	Insolubile in acqua, solubile in etanolo, miscibile in etere
B. Spettrofotometria	In etanolo assoluto l'assorbimento massimo è circa 292 nm
Purezza	
Indice di rifrazione	n_D^{20} 1,503-1,507
Assorbimento specifico $E^{1\%}_{1\,cm}$ in etanolo	$E^{1\%}_{1\,cm}$ (292 nm) 72-76 (0,01 g in 200 ml di etanolo assoluto)
Ceneri solfatate	Non più dello 0,1 %
Potere rotatorio specifico	$[\alpha]^{25}_D 0° \pm 0,05°$ (1 su 10 in soluzione di cloroformio)
Piombo	Non più di 2 mg/kg

E 315 ACIDO ERITORBICO

Sinonimi	Acido isoascorbico Acido D-araboascorbico
Definizione	
Denominazione chimica	Acido D-eritro-esa-2-enoico γ-lattone Acido isoascorbico Acido D-isoascorbico
Einecs	201-928-0
Formula chimica	$C_6H_8O_6$
Peso molecolare	176,13
Tenore	Non meno del 98 % sulla sostanza anidra
Descrizione	Solido cristallino, da bianco a leggermente giallo, scurisce gradualmente al contatto della luce
Identificazione	
A. Intervallo di fusione	Circa 164 °C-172 °C con decomposizione
B. Saggio positivo per acido ascorbico con reazione cromatica	
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più dello 0,4 % dopo l'essiccazione a pressione ridotta su gel di silice per 3 h
Ceneri solfatate	Non più dello 0,3 %
Potere rotatorio specifico	$[\alpha]^{25}_{D}$ soluzione acquosa al 10 % (p/v) tra – 16,5 ° e – 18,0 °
Ossalati	Ad una soluzione di 1 g in 10 ml di acqua aggiungere 2 gocce di acido acetico glaciale e 5 ml di soluzione di acetato di calcio al 10 %. La soluzione deve rimanere trasparente
Piombo	Non più di 2 mg/kg

E 415 GOMMA DI XANTANO

Definizione	La gomma di xantano è un polisaccaride ad elevato peso molecolare, ottenuto per fermentazione in coltura pura di un idrato di carbonio con ceppi naturali di *Xanthomonas campestris*, purificato per estrazione con etanolo oppure propan-2-olo, essiccato e macinato. Essa contiene, quali principali esosi, il D-glucosio e D-mannosio, nonché gli acidi D-glucuronico e piruvico e viene preparata sotto forma di sali di sodio, potassio o di calcio. Le sue soluzioni sono neutre
Peso molecolare	Circa 1 000 000
Einecs	234-394-2
Tenore	La gomma di xantano libera, su base anidra, non meno del 4,2 % e non piu del 5 % di anidride carbonica (CO_2), corrispondente a non meno del 91 % e a non più del 108 % di gomma xantano
Descrizione	Polvere colore crema
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua, insolubile in etanolo
Purezza	
Perdita all'essiccamento	non più del 15 % (105 °C, $2^1/_2$ ore)
Ceneri totali	non più del 16 % rispetto al peso secco determinato a 650 °C dopo essiccamento a 105 °C per 4 ore
Acido piruvico	non meno dell'1,5 %
Azoto	non più dell'1,5 %
Etanolo e propan-2-olo	non più di 500 mg/kg separatamente o combinati
Piombo	non più di 2 mg/kg
Conteggio totale su piastra	non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	non più di 300 colonie per grammo
E. coli	assenza in 5 g
Salmonella spp.	assenza in 10 g
Xanthomonas campestris	assenza di cellule vitali in 1 g

E 472 c ESTERI CITRICI DI MONO - E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI

Sinonimi	Citrem Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi Citrogliceridi Mono- e digliceridi di acidi grassi esterificati con acido citrico
Definizione	Esteri del glicerolo con acido citrico ed acidi grassi presenti negli oli e nei grassi alimentari. Essi possono contenere allo stato libero piccole quantità di glicerolo, acidi grassi, acido citrico e gliceridi. Possono essere parzialmente o totalmente neutralizzati con idrossido di sodio o di potassio
Descrizione	Liquidi oppure solidi o semisolidi di consistenza cerosa, di colore giallastro o marrone chiaro
Identificazione	
A. Test positivo per il glicerolo, per gli acidi grassi e per l'acido citrico	
B. Solubilità	insolubili in acqua fredda disperdibile in acqua calda solubile negli oli e nei grassi insolubile in etanolo freddo
Purezza	
Altri acidi oltre all'acido citrico e agli acidi grassi	non rilevabili
Glicerolo libero	non più del 2 %
Glicerolo totale	non meno dell'8 % e non più del 33 %
Tenore totale di acido citrico	non meno del 13 % e non più del 50 %

Ceneri solfatate	Prodotti non neutralizzati: non più dello 0,5 % determinate a 800 ± 25 °C Prodotti parzialmente o interamente neutralizzati: non più del 10 %
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Acidi grassi liberi	Non più del 3 % espresso in acido oleico

I requisiti di purezza si applicano all'additivo esente da sali di sodio, potassio e di calcio degli acidi grassi; queste sostanze possono tuttavia essere presenti sino ad un livello massimo del 6 % (espresso in oleato di sodio).

E 559 SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO)

Sinonimi	Caolino, leggero o pesante
Definizione	L'idrosilicato di alluminio (caolino) è un'argilla plastica bianca depurata composta da caolinite, silicato di potassio e alluminio, feldspato e quarzo. Il trattamento non prevede la calcinazione. Il livello di diossina presente nell'argilla caolinitica grezza utilizzata per la produzione di silicato di alluminio non deve renderlo nocivo alla salute o inadatto al consumo umano
Einecs	215-286-4 (caolinite)
Formula chimica	$Al_2Si_2O_5(OH)_4$ (caolinite)
Peso molecolare	264
Tenore	Tenore non inferiore al 90 % (somma di silice e ossido di alluminio, dopo la combustione) Silice (SiO_2) fra 45 % e il 55 % Ossido di alluminio (Al_2O_3) fra 30 % e 39 %
Descrizione	Polvere untuosa fine, bianca o grigiastra. Il caolino è costituito da libere aggregazioni di colonne a orientamento aleatorio di fiocchi di caolinite o di fiocchi individuali esagonali
Identificazione	
D. Test positivi per l'ossido di alluminio e per il silicato	

B. Diffrazione dei raggi X:	Picchi caratteristici a 7,18/3,58/2,38/1,78 Å
C. Assorbimento IR:	Picchi a 3 700 e 3 620 cm^{-1}
Purezza	
Perdita per combustione	Tra il 10 e il 14 % (1 000 °C, a peso costante)
Sostanze solubili in acqua	Non più dello 0,3 %
Sostanze insolubili in soluzione acida	Non più del 2 %
Ferro	Non più del 5 %
Ossido di potassio (K_2O)	Non più del 5 %
Carbonio	Non più dello 0,5 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

08A02694

DECRETO 28 marzo 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dursban WG», registrato al n. 14219/IP.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 2 ottobre 2007, con cui l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via Parini, 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto Dursban WG ivi registrato al n. M09153 a nome dell'impresa Dow AgroScience Ltd. (UK), con sede in Latchmore Court, Brand Street, Hitchin, Hertfordshire, SG5 1 NH (UK);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato nel Regno Unito e comunicata dal Pesticides Safety Directorate di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Dursban 75 WG e con il numero di registrazione 10049 del 26 maggio 1999, a nome dell'impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l.;

Considerato che il prodotto di riferimento Dursban 75 WG autorizzato in Italia al n. 10049, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in con sede in Merano (Bolzano), via Parini, 4/a, fino al 31 dicembre 2008, l'autorizzazione n. 14219/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario classificato Xn, N - nocivo, pericoloso per l'ambiente, denominato Dursban WG ed ivi autorizzato al n. M09153.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Metahofgasee 30 - 8020 Graz (Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso la ditta Chemia S.p.a., Dosso (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da chilogrammi 1.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

DURSBAN* WG

Insetticida in microgranuli dispersibili in acqua dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

Composizione di DURSBAN WG
CLORPIRIFOS puro g75 (=750 g/kg)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza

Pericoloso per l'ambiente

Titolare della registrazione:
Dow AgroSciences Limited
Latchmore Court, Brand Street, Hitchin,Hertfordshire, SG5 1 NH (UK)

Numero di registrazione: MAPP 09153

Fabbricato da:
Dow AgroSciences Limited

Importato dal Regno Unito da:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 55.02.15

Distribuito da :
Verde-Bio srl , .le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)
Tel +39 0423 61.42.60

Officina di confezionamento (rietichettatura)
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – A-8020 Graz (Austria)

Officina di sola rietichettatura :
Chemica SpA – Dosso (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. 14219/I.P.del 28/03/2008

Contenuto Netto: Kg 1

Partita n.

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

Durante l'applicazione del prodotto indossare anche un elettrorespiratore con cappuccio TH3 e con filtro combinato ALP3.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria .Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).**Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO
COLTURE ARBOREE: DURSBAN 75 WG si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantit' di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.
AGRUMI: contro cocciniglie, dialeurodidi *(Dialeurodes citri)*, aleurodidi *(Aleurotrixus floccosus)* alla dose di 70 g/hl d'acqua; contro formiche (Formica argentina) alla dose di 140 g/hl d'acqua, irrorando il terreno con 10 hl/ha. **MELO e PERO:** contro cocciniglie, carpocapsa, tortricidi ricamatori, Sesia, alla dose di 55-70 g/hl.
VITE: Contro tignole alla dose di 55-70 g/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. Contro cicaline alla dose di 70 g/hl. Trattare alla comparsa del parassita. Contro Cocciniglie della vite *(Targionia vitis, Pulvinaria vitis, Planococcus spp.)*, trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi con 70 g/hl.
PESCO: contro cocciniglie, tignola orientale *(Cydia)*, Anarsia, mosca della frutta, alla dose di 55-70 g/hl.
PIOPPO: contro Criptorrinco alla dose di 140 g/hl.
COLTURE ERBACEE: DURSBAN 75 WG si impiega di norma alla comparsa dei parassiti. Salvo quanto diversamente indicato la quantità di acqua da distribuire è di 600-800 l/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro altica e atomaria alla dose di 550-700 g/ha.
SOIA: contro cimici *(Nezara viridula)* e lepidotteri fogliari *(Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana)* alla dose di 750 g/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
MAIS: contro Piralide, Sesamia, Diabrotica virgifera virgifera. Per la Piralide il primo trattamento, alla dose di 650-750 g/ha, contro la prima generazione, quando la coltura si trova tra 60 e 100 cm. di altezza; il secondo trattamento, alla dose di 750-1100 g/ha, contro la seconda generazione a fine luglio-agosto.
PATATA: contro Dorifora alla dose di 750-1000 g/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha.
ASPARAGO: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha. **FAGIOLO E PISELLO:** contro Piralidi e altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha. **CAVOLI (Cavolo cappuccio, cavolo cinese):** contro Cavolaia ed altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha.
CAROTA: contro Tortricidi ed altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha. **CIPOLLA:** contro Tripidi alla dose di 550-700 g/ha.
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI: (in pieno campo ed in serra): previo saggio preliminare per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali (specialmente in serra) contro aleurodidi, tripidi, tortricidi, nottue, cocciniglie e oziorrinchi alle dosi di 65 g/hl.
LOTTA CONTRO LE NOTTUE: per irrorazione o con esche preparate allo scopo nella lotta contro le nottue che infestano le colture di **mais, barbabietola da zucchero, tabacco, soia, girasole, cavolo cappuccio, cavolo cinese, fagiolo, pisello, patata, asparago, carota, pomodoro, peperone, melanzana e colture ornamentali e floreali.**
- Trattamenti per irrorazione: 550-700 g di prodotto per ettaro, distribuiti con 800-1000 litri di acqua.
- Distribuzione di esche: 15 g di prodotto per Kg di esca preparata utilizzando una base di crusca e melasso miscelati. Distribuire 50 Kg di esca per ettaro. Trattare o distribuire le esche durante le ore serali o comunque durante le ore pin fresche della giornata.

COMPATIBILITA': non miscelare con polisolfuri di calcio e di bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza pin lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Impedire che gli animali domestici accedano alle aree trattate prima che sia trascorso l'intervallo di sicurezza.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 120 GIORNI prima della raccolta per soia e girasole; 60 GIORNI per agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco; 30 GIORNI per melo, pero, vite, pesco, mais, cavoli e patata; 21 GIORNI per pomodoro, peperone, carota e cipolla; 15 GIORNI per asparago, melanzana, fagiolo e pisello.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* marchio registrato

08A02635

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2008.

Iscrizione di varietà di soia, girasole e foraggiere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencata varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia:

Codice SIAN	*Varietà*	*Gruppo*	*Responsabile conservazione in purezza*
11086	Brior	I	Euralis Semences - F
11085	Landor	I	Euralis Semences - F
11082	Bahia	I-	E.R.S.A. Friuli Venezia Giulia – Gorizia
11147	Dekablanc	I	Asgrow Seed Co. – USA - e Monsanto Agricoltura Italia
11084	Vital	I	Northland Seed and Grain Corp. – USA -

Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile conservazione in purezza*
11056	Dalia CS	HS	Caussade Semences – F -
11055	Robia CS	HS	Caussade Semences – F -
11078	Downia CS	HS	Caussade Semences – F -
11054	Codicap	HS	Caussade Semences – F -
11052	Astria CS	HS	Caussade Semences – F -
11053	Brita CS	HS	Caussade Semences – F -
11060	ES Florimis	HS	Euralis Semences – F -
11059	ES Majestic	HS	Euralis Semences – F -
11058	ES Bayano	HS	Euralis Semences – F -
11075	ES Venicia	HS	Euralis Semences – F -
11065	ES Primis	HS	Euralis Semences – F -
11070	ES Galactic	HS	Euralis Semences – F -
11068	Trinita	HS	Euralis Semences – F -
11067	Liberta	HS	Euralis Semences – F -
11006	Brasil	HS	Danisco Semillas SA – ES -
11004	Imperial	HS	Danisco Semillas SA – ES -
10996	Heliaplus	HS	Danisco Semillas SA – ES -
11002	Furano	HS	Panam France S.A.R.L. – F -
10999	Oslo	HS	Panam France S.A.R.L. – F -
11031	Granero	HS	KWS Saat AG – DE – e KWS Italia
11032	Enduro	HS	KWS Saat AG – DE – e KWS Italia
11033	Metharoc	HS	KWS Saat AG – DE – e KWS Italia
11013	Iollna	HS	RAGT 2N s.a.s. – F -
11030	Kallinka	HT	RAGT 2N s.a.s. – F -

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile conservazione in purezza*
11027	Ollimi CL	HS	RAGT 2N s.a.s. – F -
11045	**LG5455**	HS	Limagrain Verneuil Holding S.A. – F -
11046	**LG5433**	HS	Limagrain Verneuil Holding S.A. – F
11042	**LG5530**	HS	Limagrain Verneuil Holding S.A. – F
11041	**LG5619HO**	HS	Limagrain Verneuil Holding S.A. F
11049	**LG5449**	HS	Limagrain Verneuil Holding S.A. – F
11043	**LG5667HO**	HS	Limagrain Verneuil Holding S.A. – F
10992	**MAS 91A**	HS	Interdor F -
10994	**MAS 96D**	HS	Maisadour Semences – F -
10993	**MAS 92OL**	HS	Maisadour Semences – F -
11023	**PR63A74**	HS	Pioneer Genetique S.A.R.L. – F -
11019	**PR64A35**	HS	Pioneer Genetique S.A.R.L. – F -
11018	**PR64A15**	HS	Pioneer Genetique S.A.R.L. – F -
11017	**PR63A75**	HS	Pioneer Genetique S.A.R.L. – F -
11022	**PR63E90**	HS	Pioneer Genetique S.A.R.L. – F -
11016	**PR64H47**	HS	Pioneer Genetique S.A.R.L. – F -
11015	**PR64A64**	HS	Pioneer Genetique S.A.R.L. – F -
11014	**PR64A97**	HS	Pioneer Genetique S.A.R.L. – F -
11026	**PR63A98**	HS	Pioneer Genetique S.A.R.L. – F -
11024	**PR63A76**	HS	Pioneer Genetique S.A.R.L. – F -
11035	NK Camen	HS	Syngenta Seeds s.a.s. F -
11036	NK Sinfoni	HS	Syngenta Seeds s.a.s. F -
11037	NK Deriki	HS	Syngenta Seeds s.a.s. F -
11038	NK Safari	HS	Syngenta Seeds s.a.s. F -

Foraggere (uso foraggero)

Codice SIAN	*Specie*	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile conservazione in purezza*
10438	Erba mazzolina	Dactari	T	S.A. Carneau – F -
10573	Festulolium	Spring Green	T	Pure Seed Testing Inc. – USA -
10436	Loglio d'Italia	Dracar	D	S.A. Carneau – F -
10022	Loglio d'Italia	Furore	T	Guerresi Sementi s.r.l. – Custoza (VR)
10571	Loglio d'Italia	Gap	T	GIE Grass – F -
10486	Loglio d'Italia	**LWD 699**	D	Barenbrug Holland B.V. – NL -
10487	Loglio d'Italia	Marquis	D	Barenbrug Holland B.V. – NL -
10583	Loglio d'Italia	Surrey Nova	D	DLF-Trifolium Danske Plateforaedling – DK -
3941	Loglio d'Italia	Surrey	D	Innoseeds bv – NL -
11116	Pisello da foraggio	Vertical	--	Laboulet Semences – F -
11120	Trifoglio bianco	RegalGraze	--	Cal/West Seeds –USA -
11121	Trifoglio bianco	**GC 140**	--	Agresearch Ltd – NZ – e Seed Technology & Marketing Pty Ltd – AU -
11117	Trifoglio bianco	**RD 84**	--	David Pengelly – AU -
11122	Trifoglio pratense	Uno	--	Roberto Guarnieri – Traversetolo (PR)
11106	Erba medica	**RD 68**	--	David Pengelly – AU -
11108	Erba medica	**RD 77**	--	David Pengelly – AU -
11110	Erba medica	Hybriforce 600	--	Panam France sarl – F -
11111	Erba medica	Hybriforce 420	--	Panam France sarl – F -
11112	Erba medica	Beatrix	--	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Conselice (RA)
11109	Erba medica	**RD 02**	--	David Pengelly – AU -
11107	Erba medica	**RD 71**	--	David Pengelly – AU -

Foraggere (uso non foraggero)

Codice SIAN	*Specie*	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile conservazione in purezza*
10578	Agrostide stolonifera	Pennliks II	T	Pure Seed Testing Inc. – USA -
10580	Agrostide stolonifera	Kingpin	T	Novel AG Inc. – USA -
10598	Agrostide stolonifera	Tigershark	T	Novel AG Inc. – USA -
9993	Festuca arundinacea	Grande II	P	Seed Research of Oregon – USA -
10471	Festuca arundinacea	Bardavinci	P	Barenbrug Holland B.V. – NL -
10473	Festuca arundinacea	Barcesar	P	Barenbrug Holland B.V. – NL -
10472	Festuca arundinacea	Rhodos	P	Barenbrug Holland B.V. – NL -
10474	Festuca arundinacea	Justice	P	Pennington Seed Inc. – USA -
10475	Festuca arundinacea	Prospect	P	Pennington Seed Inc. – USA -
10476	Festuca arundinacea	Greystone	P	Pennington Seed Inc. – USA -
10593	Festuca arundinacea	Davinci	P	Lebanon Turf – USA -
10599	Festuca arundinacea	Rebel IV	P	Pennington Seed Inc. – USA -
10468	Festuca arundinacea	Blackwatch	P	Pickseed West Inc. – USA -
10467	Festuca arundinacea	Guardian 21	P	Pickseed West Inc. – USA -
10586	Festuca arundinacea	Titan LTD	P	Smith Seed Service LLC. – USA -
10587	Festuca arundinacea	Rendition	P	Smith Seed Service LLC. – USA -

Codice SIAN	*Specie*	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile conservazione in purezza*
10480	Festuca rossa	Ambrose	P	ProSeeds MarketingInc. – USA -
10483	Fienarola dei prati	Monte Carlo Kentucky	--	Pennington Seed Inc. – USA -
10653	Fienarola dei prati	**HB 129**	--	The Scotts Co. – USA -
10568	Fienarola dei prati	Clarity	--	Lebanon Turf – USA -
9994	Loglio perenne	Greenview	D	Seed Research of Oregon – USA -
9995	Loglio perenne	Speedster	D	Seed Research of Oregon – USA -
10477	Loglio perenne	**ER2703**	D	Barenbrug Holland B.V. – NL -
10478	Loglio perenne	**1G2**	D	Pennington Seed Inc. – USA -
10479	Loglio perenne	Integra	D	Pennington Seed Inc. – USA -
10646	Loglio perenne	Amaze	D	Mc Carthy Research Farm LLC. USA -
10645	Loglio perenne	Morgan	D	Mc Carthy Research Farm LLC. USA -
10579	Loglio perenne	Protégé	D	Turf Merchants Inc. USA -
10465	Loglio perenne	Sunshine II	D	Pickseed West Inc. – USA -
10466	Loglio perenne	Jiffie II	D	Pickseed West Inc. – USA -
10569	Loglio perenne	Charismatic	D	Lebanon Turf – USA -
9997	Loglio d'Italia	**4IR1**	D	Barenbrug Holland B.V. – NL -
10795	Loglio d'Italia	**5ARLT**	D	Barenbrug Holland B.V. – NL -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02691

DECRETO 9 aprile 2008.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, che ha determinato il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun Compartimento marittimo, non aumentabile fino alla data 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la richiesta del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia», intesa ad ottenere il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Venezia;

Vista la nota in data 30 ottobre 2006, con la quale il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun Consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia», per il rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Venezia è stata già affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia» giusta decreto ministeriale in data 1° agosto 1996;

Tenuto conto che attualmente il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Venezia è di n. 86, giusta il contenuto, da ultimo, del foglio n. 38975 in data 5 dicembre 2007 della locale Capitaneria di Porto;

Considerato che il suddetto numero è conseguenza degli intervenuti ritiri delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica, in applicazione delle pertinenti disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 luglio 1998, 22 dicembre 2000 e 24 ottobre 2001 nonché del trasferimento di n. 6 unità dal Compartimento di Monfalcone a quello di Venezia e di n. 12 unità dal Compartimento di Chioggia a quello di Venezia, giusta il disposto di cui all'art. 5 del già citato decreto ministeriale 21 luglio 1998;

Considerato che al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Venezia», con sede legale e amministrativa a Caorle, in via Traghete, 118/9b, in relazione alle complessive n. 86 unità, aderiscono imprese che sono titolari di n. 84 unità e, quindi, per una percentuale superiore al 75% delle imprese titolari di unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Venezia;

Valutato che la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi con l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio circa il prelievo in relazione alle risorse disponibili;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca mirato a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali disponibilità della risorsa e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Tenuto conto che, in via generale, circa il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Venezia, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Venezia», cui attualmente, in relazione alle complessive n. 86 unità, aderiscono imprese che sono titolari di n. 84 unità e, quindi, per una percentuale superiore al 75% delle imprese titolari di unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Venezia;

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Venezia» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Venezia» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed al capo del Compartimento marittimo di Venezia, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, relative al prelievo della risorsa molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Venezia», in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Venezia», così come formalizzate, sono obbligatorie per tutte le unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica operanti nel Compartimento marittimo di Venezia, comprese le unità delle imprese che non aderiscono al Consorzio.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Venezia» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del capo del Compartimento marittimo di Venezia.

Art. 6.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Venezia» ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini degli accertamenti sulla consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Venezia, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Venezia» è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Venezia» è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di Venezia, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Venezia, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura eventuali casi di irrego-

lare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi, che possono comportare la revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2008

Il direttore generale: ABATE

08A02603

DECRETO 10 aprile 2008.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2005, con il quale l'organismo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 aprile 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Tutela Pane Casareccio di Genzano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 aprile 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione ad «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, strada Maggiore n. 29, con decreto 11 aprile 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 aprile 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02577

DECRETO 11 aprile 2008.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio «pecorino Siciliano» D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pecorino Siciliano»;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2005, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Siciliano» D.O.P. il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Siciliano»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 13 aprile 2005;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Siciliano» D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Siciliano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 13 aprile 2005 al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Siciliano» D.O.P., con sede in via Roma n. 35 - Cammarata (Agrigento), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Siciliano».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 13 aprile 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02634

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 2007.

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e relativa ripartizione, delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SALUTE, DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-*septies*;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»;

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze richiede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento alle persone non autosufficienti;

Considerate altresì le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza unificata;

Considerato che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, rientra nelle più ampie finalità del disegno di legge delega concernente il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti in corso di presentazione da parte del Governo al Parlamento;

Ritenuto opportuno provvedere, nelle more della definizione del disegno di legge di cui al punto precedente, alla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007;

Ritenuto necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007 le finalità indicate all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'individuazione di

aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti;

Acquisita in data 20 settembre 2007 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse

1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2007, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'art. 2 e, per una quota pari all'1%, al Ministero della solidarietà sociale per le finalità di cui all'art. 3. Il riparto alle regioni e alle province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2007 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti.

Art. 2.

Finalità

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento è da realizzarsi gradualmente nel tempo e la cui piena definizione è rimandata ad altro provvedimento legislativo, nonché agli accordi in sede di Conferenza Unificata:

a) la previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l'attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) l'attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

Art. 3.

Monitoraggio

1. Ai fini di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, saranno definite, previo accordo in Conferenza Unificata, le modalità di monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con il presente decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro delle politiche per la famiglia
BINDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 398

TABELLA 1

Risorse destinate alle Regioni e province autonome così distribuite:		**€ 99.000.000,00**
REGIONI	**Quota (%)**	**Risorse (€)**
Abruzzo	2,49%	2.465.822,97
Basilicata	1,10%	1.091.862,06
Calabria	3,54%	3.505.080,92
Campania	8,39%	8.306.535,61
Emilia Romagna	8,04%	7.957.228,26
Friuli V.G.	2,35%	2.325.233,85
Lazio	8,48%	8.394.171,09
Liguria	3,55%	3.512.701,80
Lombardia	14,71%	14.564.791,95
Marche	2,96%	2.933.259,89
Molise	0,71%	698.305,37
P. A. di Bolzano	0,74%	733.344,42
P. A. di Trento	0,85%	845.783,83
Piemonte	7,88%	7.797.985,90
Puglia	6,34%	6.280.392,67
Sardegna	2,64%	2.614.073,59
Sicilia	8,34%	8.252.014,25
Toscana	7,23%	7.157.034,75
Umbria	1,78%	1.759.806,01
Valle d'Aosta	0,25%	242.748,17
Veneto	7,64%	7.561.822,61
TOTALE	**100,00%**	**99.000.000,00**
Risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale		**€ 1.000.000,00**
Totale		**€ 100.000.000,00**

08A02583

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 4 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Biella in data 15 febbraio 2008, prot. n. 1078/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione a sistema Web del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota prot. n. 348/08 del 31 marzo 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato Ufficio come segue:

i giorni 26 e 27 marzo 2008 - regione Piemonte: Ufficio provinciale di Biella - servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 aprile 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A02548

DETERMINAZIONE 4 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Saluzzo - Ufficio provinciale di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Cuneo in data 19 febbraio 2008, prot. n. 2827/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Saluzzo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione a sistema Web del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota prot. n. 317/08 del 25 marzo 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato Ufficio come segue:

i giorni 18 e 19 marzo 2008 - regione Piemonte: Ufficio provinciale di Cuneo - servizio di pubblicità immobiliare di Saluzzo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 aprile 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A02549

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2008.

Determinazione delle modalità dirette a garantire ai comuni, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane e le unioni di comuni, l'accessibilità e l'interoperabilità applicativa per la gestione della banca dati catastale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare, l'art. 66 che prevede, tra le funzioni conferite agli enti locali, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65 dello stesso decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto l'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto un processo di revisione puntuale del classamento per singole unità immobiliari, oggetto di interventi edilizi, tramite richiesta di adempimento dei comuni ai titolari di diritti reali ed eventuale intervento surrogatorio dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto l'art. 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Disposizioni di semplificazione in materia edilizia», che, tra l'altro, ha introdotto un flusso di interscambio informativo tra agenzia del territorio e comuni finalizzato alla verifica degli atti di aggiornamento prodotti dai soggetti obbligati;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 37 che, ai commi 53 e 54, prevede, fra l'altro, l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio che accerti l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni e che la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita

dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata, relativamente alle regioni, alle province e ai comuni, senza oneri se non i soli costi di connessione;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 195, che concerne le modalità di gestione delle funzioni catastali nell'ambito del processo di decentramento;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 198, che dispone l'emanazione di un decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per definire specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, tali da assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2007, concernente il decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, in particolare, richiama il protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007;

Considerate le indicazioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 5 del protocollo d'intesa Agenzia del territorio - ANCI 4 giugno 2007, ed in particolare la previsione che il sistema di interscambio rientra negli strumenti a supporto del decentramento delle funzioni catastali ai comuni;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 243 della *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2007, recante la definizione delle regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, che ha definito le modalità di accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunità montane ed aggregazioni di comuni in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2007, che ha accertato l'effettiva operatività, alla stessa data, del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni;

Considerato che l'Agenzia del territorio ha messo a disposizione degli enti locali territoriali, per via telematica, i servizi di fornitura della base dei dati catastali mediante i servizi di cooperazione applicativa del «Sistema di interscambio» e mediante i servizi del «Portale per i comuni», quest'ultimo realizzato per garantire il collegamento via Internet anche degli enti locali che potrebbero essere sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso il proprio parere favorevole in data 20 marzo 2008;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento definisce le modalità d'interscambio ed i criteri per la gestione della banca dati catastale unitaria nazionale da parte dei comuni, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane e le unioni di comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Infrastruttura tecnologica e modalità di accesso

1. I comuni accedono alla banca dati catastale unitaria nazionale attraverso l'infrastruttura tecnologica e le applicazioni informatiche ed i servizi di interscambio, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, realizzati dall'Agenzia del territorio.

2. I comuni fruiscono dei servizi di fornitura dei dati catastali e forniscono informazioni e dati per la banca dati catastale unitaria nazionale attraverso i servizi di interscambio e cooperazione applicativa conformi alle specifiche indicate dal decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007. Attraverso i servizi d'interscambio e cooperazione applicativa l'Agenzia del territorio e i comuni mettono in atto altresì i processi integrati previsti dalla normativa vigente concernente la cooperazione fra Agenzia del territorio e comuni in materia edilizia e tributaria.

3. L'Agenzia del territorio eroga gratuitamente sulla propria Porta di dominio tutti i servizi di interscambio e di cooperazione applicativa con la banca dati catastale unitaria nazionale. Per la fruizione di tali servizi di interscambio e cooperazione applicativa i comuni

possono avvalersi del riuso di programmi informatici già realizzati da pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi indicati nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ulteriori servizi di interscambio e cooperazione applicativa, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dall'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, saranno individuati secondo le modalità descritte all'art. 5, comma 4, del Protocollo d'intesa Agenzia di Territorio - ANCI del 4 giugno 2007.

4. Nelle more dell'adesione di tutti i comuni ai servizi di cui al comma 2 del presente articolo, l'Agenzia rende comunque disponibili in forma gratuita analoghi servizi, in modalità semplificata, ma a gestione manuale, mediante il Portale per i comuni. Lo stesso Portale sarà mantenuto quale sistema integrativo transitorio per garantire un ulteriore strumento per lo scambio di dati in forma digitale.

5. Nelle more dello sviluppo di funzioni di cooperazione applicativa puntuale nell'ambito del sistema di interscambio, l'accesso transazionale alla banca dati catastale unitaria sarà consentito, gratuitamente, attraverso i servizi di consultazione telematica dell'Agenzia del Territorio.

Art. 3.

Criteri per la gestione della banca dati

1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni catastali, utilizzano le applicazioni informatiche di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente provvedimento, secondo i criteri descritti nell'allegato B al protocollo d'intesa Agenzia del Territorio - ANCI del 4 giugno 2007.

2. I comuni, per integrare i dati catastali nei loro sistemi informativi e migliorarne la qualità, utilizzano le infrastrutture ed i servizi di cui all'art. 2.

3. Lo sviluppo di ulteriori servizi ed in particolare di quelli relativi alla cooperazione puntuale nell'ambito del sistema di interscambio e cooperazione SPC avverrà secondo gli standard fissati dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e dal CNIPA, tenuto anche conto delle proposte formulate dall'ANCI con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Protocollo d'intesa Agenzia di Territorio - ANCI del 4 giugno 2007.

Art. 4.

Modalità di abilitazione all'accesso ai servizi

1. L'accesso alle applicazioni informatiche di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente provvedimento è consentito previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007.

2. L'accesso al Portale per i comuni è consentito previa adesione alle relative condizioni generali di servizio con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

3. L'accesso ai servizi di interscambio e cooperazione applicativa è consentito previa stipula della convenzione di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 novembre 2007.

4. L'accesso al servizio telematico di consultazione è consentito previa adesione alle condizioni generali di servizio di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 aprile 2008

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

08A02695

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 aprile 2008.

Modifica del provvedimento 30 dicembre 1999, concernente l'inserimento del medicinale «Zinco solfato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il provvedimento 30 dicembre 1999 della Commissione unica del farmaco concernente l'inserimento del medicinale «zinco solfato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento del morbo di Wilson in pazienti intolleranti alla D-penicillamina ed alla trientine diidrocloridrato;

Atteso che, con determinazione AIFA del 5 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 2005, è stata autorizzata all'immissione in commercio ed è regolarmente in vendita sul territorio nazionale la specialità medicinale Wilzin (zinco acetato diidrato), specificatamente indicata per il trattamento del morbo di Wilson e registrata per questa indicazione con procedura centralizzata europea;

Considerato che l'indicazione terapeutica per la quale lo zinco solfato è stato inserito nell'elenco di cui alla legge n. 648/96 (dicembre 1999) è: Morbo di Wilson in pazienti intolleranti alla D-penicillamina ed alla trientine diidrocloridrato.

Atteso che il medicinale zinco solfato, anche in virtù della particolare enunciazione «mirata» dell'indicazione, può tuttora costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento del Morbo di Wilson per i pazienti non candidabili o non rispondenti ai trattamenti ora disponibili sul mercato;

Ritenuto opportuno continuare a consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto altresì di dover provvedere alla modifica del Provvedimento 30 dicembre 1999 della Commissione Unica del Farmaco, nelle parti in cui viene disposto l'utilizzo del trattamento riservato solo ad alcune patologico di pazienti;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) nella riunione dell'11 e 12 marzo 2008 - Verbale n. 54;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «zinco solfato», già inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è ora erogabile con la seguente indicazione: trattamento del Morbo di Wilson per i pazienti non candidabili o non rispondenti al trattamento con zinco acetato.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A02598

DETERMINAZIONE 15 aprile 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Fosavance» (acido alendronico e colecalciferolo), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 200/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Fosavance» (acido alendronico e colecalciferolo), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea la decisione del 4 ottobre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/310/006 70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 2 compresse;

EU/1/05/310/007 70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 4 compresse;

EU/1/05/310/008 70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 12 compresse;

EU/1/05/310/006 70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta dell'11/12 marzo 2008;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 marzo 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, è necessario che al medicinale «Fosavance» (acido alendronio e colecalciferolo) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Al medicinale FOSAVANCE (acido alendronico e colecalciferolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 2 compresse - A.I.C. n. 036845067/E (in base 10), 134FJC (in base 32);

70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 4 compresse - A.I.C. n. 036845079/E (in base 10), 134FJR (in base 32);

70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 12 compresse - A.I.C. n. 036845081/E (in base 10). 134FJT (in base 32)

70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 40 compresse - A.I.C. n. 036845093/E (in base 10), 134FK5 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in pazienti che non sono in trattamento con integratori di vitamina D e sono a rischio di insuffcienza di vitamina D. Fosavance riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Fosavance» (acido alendronico e colecalciferolo) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

Confezioni:

70 mg/5600 UI compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 4 compresse - A.I.C. n. 036845079/E (in base 10), 134FJR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: classe A nota 79;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,11 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fosavance» (acido alendronico e colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A02690

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 marzo 2008.

Modificazione della delibera n. 54/08/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS». (Deliberazione n. 130/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 12 marzo 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;

Vista la comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art. 14-*ter* della legge n. 287/1990 del 12 ottobre 2006, adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e pubblicata nel Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2006, n. 76, e le modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2007;

Vista la delibera 645/06/CONS: «Regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della delibera n. 645/06/CONS, che affida ad un separato e apposito provvedimento l'adeguamento del regolamento in materia di procedure sanzionatorie alle disposizioni della stessa delibera;

Vista la delibera n. 54/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, a sua volta recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;

Ritenuta l'opportunità di definire gli effetti dell'approvazione degli impegni di cui all'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presentati nell'ambito di procedimenti sanzionatori, in termini di maggiore aderenza al principio comunitario di cui è espressione il citato art. 14-*bis* (regolamento CE n. 1/2003, art. 9), nonché al principio di settore di cui all'art. 10 della direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 (direttiva autorizzazioni);

Ritenuto necessario disciplinare la materia nel modo più idoneo ad assicurare l'effettiva utilità degli impegni in relazione ai fini indicati dalla legge, contestualmente definendo con maggiore puntualità le caratteristiche che gli stessi impegni devono possedere;

Ravvisata l'opportunità di precisare che, stante il tenore del citato art. 14-*bis*, l'ammissibilità degli impegni deve essere in via di principio esclusa allorché il procedimento sanzionatorio riguardi illeciti la cui lesività non investe interessi attinenti alla promozione della concorrenza nel settore;

Considerato che l'approvazione degli impegni non pregiudica comunque la possibilità per l'utenza di presentare reclami o promuovere tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1 della delibera n. 136/06/CONS;

Udita la relazione del commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'art. 12-*bis* inserito nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie dalla delibera n. 54/08/CONS è sostituito dal seguente:

«Art. 12-*bis* *(Proposta di impegni)*. — 1. L'operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica può presentare senza indugio una proposta preliminare di impegni, previa cessazione della condotta contestata, finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.

2. A seguito della presentazione preliminare degli impegni l'operatore interessato può essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni stessi.

3. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il soggetto interessato presenta, in conformità all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all'organo collegiale competente corredata da un'istruttoria preliminare della direzione competente.

4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà o che appaia presentata per finalità dilatorie. La stessa decisione è altresì adottata in tutti i casi in cui gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure. Le decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all'operatore proponente gli impegni.

5. La presentazione della proposta di impegni di cui al comma 3, ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilità di cui al comma 4, comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente comunicata alle parti, dell'esame istruttorio della proposta da parte della direzione competente. La sospensione cessa comunque inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza necessità di comunicazione alle parti.

6. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito internet dell'Autorità, e i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso un cui si renda necessario la direzione competente può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione l'operatore interessato può presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.».

2. L'art. 12-*ter* inserito nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie dalla delibera n. 54/08/CONS è sostituito dal seguente:

«Art. 12-*ter (Decisione)*. — 1. L'organo collegiale valuta, considerate le circostanze competitive del settore di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure. Ove tale giudizio sia positivo, l'organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l'esecuzione, così rendendoli obbligatori per l'operatore proponente, e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni. A tal fine, l'operatore indica nella proposta di impegni il termine di attuazione degli stessi. Verificata la corretta ed effettiva attuazione degli impegni, l'organo collegiale delibera l'archiviazione del procedimento sanzionatorio. Tali determinazioni vengono rese pubbliche attraverso il sito internet dell'Autorità.

2. L'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del Codice per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al comma 1, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata.

3. Il comma 2 trova applicazione anche qualora l'approvazione degli impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall'operatore successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.».

Art. 2.

1. Per i procedimenti sanzionatori in corso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1, comma 3, dell'art. 12-*bis*, come sostituito dalla presente delibera, decorre dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*. Per gli stessi procedimenti, il termine di centocinquanta giorni previsto dall'art. 6, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS viene automaticamente prorogato di giorni sessanta.

2. È abrogata la delibera n. 54/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul suo sito internet, unitamente al testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente delibera, di cui costituisce l'allegato *A*.

Napoli, 12 marzo 2008

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
D'ANGELO

ALLEGATO *A*

TESTO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE DI CUI ALLA DELIBERA N. 136/06/CONS DEL 15 MARZO 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DELIBERA N. 130/08/CONS.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

b) per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;

c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per unità organizzativa, l'unità organizzativa di primo livello che, in base al regolamento di organizzazione e funzionamento e conformemente al presente regolamento, è competente ad effettuare la vigilanza e a svolgere le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;

e) per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità organizzativa di primo livello o altro funzionario all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;

f) per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, e successive modificazioni;

g) per direttore, il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello;

h) per ufficio, l'unità organizzativa di secondo o di terzo livello;

i) per testo unico, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;

l) per codice, il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

m) per direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, approvata con delibera n. 179/03/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003[(1)].

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità, i quali non siano regolati dalla legge in modo difforme.

Art. 3.

Attribuzione di competenze

1. Le competenze di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge n. 249 del 1997, agli articoli 32 e 1998 del Codice, in materia di inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità, e di mancato invio di dati ed informazioni richieste o di trasmissione di dati non veritieri, ed ogni altra competenza rientrante nell'ambito del comma precedente, sono esercitate, rispettivamente, dall'unità organizzativa competente in ordine alla disposizione violata e dall'unità organizzativa che ha richiesto i dati o le informazioni.

2. La competenza di cui al comma 9 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è esercitata dal Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse.

3. La competenza di cui al comma 31 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è esercitata dal Servizio amministrazione e personale.

4. La competenza di cui all'art. 48 del testo unico è esercitata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.

5. In difetto di previsioni specifiche la competenza si radica in capo all'unità le cui attribuzioni presentano maggiore affinità con la materia oggetto della disposizione che si assume violata.

6. In caso di conflitto sull'attribuzione della competenza, il segretario generale, dopo aver sentito i responsabili delle strutture interessate, formula una proposta al Consiglio che decide individuando l'unità organizzativa tenuta a procedere.

Art. 3-*bis*.

Denunce

1. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi, ferma restando la possibilità di presentare, ove legittimati, reclamo agli organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 8 della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, oppure di promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, possono denunciare all'Autorità eventuali violazioni della normativa di settore, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge 481 del 1995.

2. Le denunce possono essere presentate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax. Per le denunce relative alla violazione di norme in materia di telecomunicazioni può essere utilizzato l'apposito modello D, approvato dal Consiglio dell'Autorità e reso disponibile sul sito ufficiale (www.agcom.it).

3. Il direttore, su proposta dell'ufficio competente, con motivazione sintetica, dispone, anche utilizzando procedure semplificate, l'archiviazione immediata delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le denunce aventi ad oggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della denuncia. Si considerano manifestamente infondate le denunce relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.

4. I rapporti della Polizia postale e delle telecomunicazioni, della Guardia di finanza e degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni non sono suscettibili di archiviazione ai sensi del comma 3 sempre che vi siano riportati:

a) una precisa descrizione del fatto;

b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;

d) dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;

e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza.

5. Fino all'adozione dell'atto di contestazione, le denunce, nonché gli atti e la documentazione relativa alle indagini svolte, sono sottratti ad ogni forma di accesso.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle denunce relative alla violazione di norme in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa, di risoluzione dei conflitti di interesse e di posizioni dominanti.

7. L'Autorità può valutare le denunce di cui al presente articolo, nonché le segnalazioni e i reclami, ai fini dell'elaborazione di programmi di intervento generale e dell'esercizio dei poteri che le sono per legge attribuiti.

Art. 4.

Attività preistruttorie

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio, anche sulla base delle denunce ricevute e non archiviate ai sensi, rispettivamente, del comma 3 e del comma 4 dell'art. 3-*bis.*

---

(1) Si rende noto che in argomento è intervenuto anche l'art. 10-*bis*, comma 5, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, introdotto dalla delibera n. 437/06/CONS del 12 luglio 2006, il quale prevede che i provvedimenti sanzionatori, oltre che nel Bollettino ufficiale, sono ora pubblicati anche sul sito internet dell'Autorità; tuttavia, decorsi cinque anni da tale pubblicazione, essi sono «collocati in un'apposita sezione del sito internet, resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni».

2. Ai fini della verifica delle denunce presentate, la Direzione competente può chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti coinvolti e disporre ispezioni ai sensi del regolamento di organizzazione. Ai medesimi fini la Direzione competente può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria, e della Polizia postale e delle comunicazioni.

3. Il responsabile di qualsiasi ufficio, ove rilevi una possibile violazione soggetta a sanzione di competenza dell'Autorità, trasmette i relativi atti al direttore della propria unità organizzativa. Quest'ultimo, ove la violazione riscontrata non rientri nella propria competenza, provvede immediatamente a trasmettere gli atti all'unità organizzativa competente informandone per conoscenza il segretario generale.

4. Il direttore competente ai sensi dell'art. 3 può riunire le denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria.

5. Il direttore competente ai sensi dell'art. 3, ove non ritenga di disporre l'archiviazione per manifesta insussistenza della violazione, nomina un responsabile per i successivi adempimenti.

6. Il responsabile, esaminati gli atti trasmessi ed effettuate, ove del caso, ulteriori verifiche e qualificate le fattispecie nei loro pertinenti termini giuridici, formula una proposta di archiviazione delle fattispecie segnalate per manifesta insussistenza della violazione, oppure propone l'avvio del procedimento sanzionatorio predisponendo lo schema di atto di contestazione. L'atto può riguardare un singolo caso o più casi suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne una trattazione unitaria.

Art. 5.

Avvio del procedimento

1. L'atto di contestazione contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni ed avere accesso agli atti ai sensi dell'art. 8, del termine entro cui gli interessati possono esercitare le predette facoltà e, infine, la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.

2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore, entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto ai sensi dell'art. 4, comma 6, con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Ove la violazione accertata sia ancora in atto, nelle ipotesi di cui all'art. 32 del Codice, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'art. 6 si intendono prorogati di quaranta giorni.

4. Ove l'intimazione rimanga inosservata l'unità organizzativa competente dell'Autorità procede ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4, del Codice. Ferma restando l'autonomia dei provvedimenti rispettivamente adottabili, l'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge, oltre che ai sensi dell'art. 32 del Codice, anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.

5. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare le misure provvisorie urgenti consentite dall'art. 32, comma 5, del Codice, ove ne sussistano i presupposti, alle condizioni da tale norma stabilite.

6. Al procedimento volto all'adozione dell'atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo di cui all'art. 51, comma 2, del testo unico si applicano, se non altrimenti disposto, le disposizioni di cui al presente regolamento. I termini di cui all'art. 6 si applicano ai soli fini dell'adozione dell'atto di diffida. Successivamente, ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine, non superiore a quindici giorni, assegnato, il responsabile del procedimento propone al direttore, senza ritardo, lo schema di provvedimento sanzionatorio per gli adempimenti di cui all'art. 10 e seguenti.

7. Il direttore trasmette ogni tre mesi all'organo collegiale competente un'informativa relativa ai procedimenti avviati o archiviati.

Art. 6.

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di centocinquanta giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all'art. 5.

2. Entro il termine di centoventi giorni il responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 10, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.

3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'art. 7.

Art. 7.

Attività istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al direttore di affidare al competente servizio lo svolgimento delle attività di cui alla delibera n. 63/06/CONS e può disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

2. La richiesta deve indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;

d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni;

e) le sanzioni eventualmente applicabili.

3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 6, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera:

a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;

b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

Art. 8.

Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali è stato notificato l'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti.

Art. 9.

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.

2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Dell'audizione è redatto verbale.

Art. 10.

Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori

1. Il direttore trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.

2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti all'unità organizzativa specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine di cui al comma 1 dell'art. 6.

4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11.

Comunicazione dei provvedimenti

1. L'unità organizzativa provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Art. 12.

Pubblicazione

1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Autorità [1].

Art. 12-*bis*

Proposta di impegni

1. L'operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica può presentare senza indugio una proposta preliminare di impegni, previa cessazione della condotta contestata, finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.

2. A seguito della presentazione preliminare degli impegni l'operatore interessato può essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni stessi.

3. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il soggetto interessato presenta, in conformità all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all'organo collegiale competente corredata da un'istruttoria preliminare della direzione competente.

4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà o che appaia presentata per finalità dilatorie. La stessa decisione è altresì adottata in tutti i casi in cui gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure. Le decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all'operatore proponente gli impegni.

5. La presentazione della proposta di impegni di cui al comma 3, ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilità di cui al comma 4, comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente comunicata alle parti, dell'esame istruttorio della proposta da parte della direzione competente. La sospensione cessa comunque inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza necessità di comunicazione alle parti.

6. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito internet dell'Autorità, ed i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui si renda necessario la direzione competente può richiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione l'operatore interessato può presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.

Art. 12-*ter*.

Decisione

1. L'organo collegiale valuta, considerate le circostanze competitive del settore di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure. Ove tale giudizio sia positivo, l'organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l'esecuzione, così rendendoli obbligatori per l'operatore proponente, e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni. A tal fine, l'operatore indica nella proposta di impegni il termine di attuazione degli stessi. Verificata la corretta ed effettiva attuazione degli impegni, l'organo collegiale delibera l'archiviazione del procedimento sanzionatorio. Tali determinazioni vengono rese pubbliche attraverso il sito internet dell'Autorità.

2. L'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del Codice per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al comma 1, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata.

3. Il comma 2 trova applicazione anche qualora l'approvazione degli impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall'operatore e successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.

08A02591

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4961-XV.J(4315) del 10 marzo 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri D55L VL (massa attiva g 163);

Albieri D55L BL (massa attiva g 163);

Albieri D55L LM (massa attiva g 163);

Albieri D55L VR (massa attiva g 163);

Albieri D55L RN (massa attiva g 163);

sono riconosciuti, su istanza della signora Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4962-XV.J(4316) del 10 marzo 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri D55L RS (massa attiva g 163);

Albieri D55L GL (massa attiva g 163);

Albieri D55L RG (massa attiva g 163);

Albieri D55L OA (massa attiva g 163);

Albieri D55L SO (massa attiva g 163);

sono riconosciuti, su istanza della signora Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.408-XV.J(4572) del 10 marzo 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Notte pazza A.M.M.G 340 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 341 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 342 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 343 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 344 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 345 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 346 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 347 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 348 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 349 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 350 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 351 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 352 (massa attiva g 150,3);

Notte pazza A.M.M.G 353 (massa attiva g 150,3);

sono riconosciuti, su istanza della signora Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1024-XV.J(4578) del 10 marzo 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Puffo verde 49/210 (massa attiva g 253);

Puffo verde 49/211 (massa attiva g 253);

Puffo verde 49/212 (massa attiva g 253);

Puffo verde 49/213 (massa attiva g 253);

Puffo verde 49/214 (massa attiva g 253);

Puffo verde 49/215 (massa attiva g 253);

Puffo verde 49/216 (massa attiva g 253);

Puffo verde 49/217 (massa attiva g 253);

sono riconosciuti, su istanza della signora Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1025-XV.J(4579) del 10 marzo 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Puffo Verde 49/200 (massa attiva g 253);

Puffo Verde 49/201 (massa attiva g 253);

Puffo Verde 49/202 (massa attiva g 253);

Puffo Verde 49/203 (massa attiva g 253);

Puffo Verde 49/204 (massa attiva g 253);

Puffo Verde 49/205 (massa attiva g 253);

Puffo Verde 49/206 (massa attiva g 253);

Puffo Verde 49/207 (massa attiva g 253);

sono riconosciuti, su istanza della signora Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1530-XV.J(4588) del 10 marzo 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri 25 Rosa dei Venti 560 (massa attiva g 129);

Albieri 36 Slot Machine 550 (massa attiva g 185);

Albieri 25 Vortice di Colori 540 (massa attiva g 129);

Albieri 25 Las Vegas 530 (massa attiva g 129);

Albieri 36 Giochi nel Cielo 520 (massa attiva g 185);

Albieri 64 Fiume d'Argento 510 (massa attiva g 329);

sono riconosciuti, su istanza della signora Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

08A02696

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura dell'Ente Sodalitium Christianae Vitae, in Roma

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 8 aprile 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura dell'Ente Sodalitium Christianae Vitae, con sede in Roma.

08A02517

Riconoscimento della personalità giuridica alla chiesa «Basilica del Corpus Domini», in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla chiesa «Basilica del Corpus Domini», con sede in Torino.

08A02518

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Ovax Agalassia»

Estratto decreto n. 13 del 31 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica OVAX AGALASSIA sospensione iniettabile per ovini.

Titolare A.I.C.:

Fatro S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore e responsabile rilascio lotti:

la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna) via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezione contenente 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 103920017;

Confezione contenente 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 103920029.

Composizione:

Una dose (2 ml) di vaccino contiene:

Principi attivi:

colture inattivate di *Mycoplasma agalactiae* 10^9 UCC*.

Adiuvante ed eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Ovino.

Indicazioni terapeutiche:

per l'immunizzazione attiva dell'ovino per la prevenzione dei sintomi e delle lesioni dell'Agalassia Contagiosa dell'ovino (da *Mycoplasma agalactiae*).

L'immunità si instaura tra il 30° e il 45° giorno successivo alla prima vaccinazione.

La vaccinazione secondo il piano vaccinale consigliato protegge dall'inizio fino ad oltre il 6° mese della lattazione.

Tempi di attesa: Zero giorni.

Validità: 15 mesi.

Dopo la prima apertura del flacone: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02522

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Atropina Solfato Fiale»

Estratto provvedimento n. 83 del 31 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ATROPINA SOLFATO FIALE, nelle confezioni:

scatola da 10 fiale - A.I.C. n. 100301011;

scatola da 50 fiale - A.I.C. n. 100301023;

Titolare A.I.C.:

Esteve S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Ippolito Rosellini n. 12 - codice fiscale n. 070306141008.

Variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito, compreso il rilascio dei lotti incluso il controllo.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive compreso il controllo e il rilascio lotti del prodotto finito presso il seguente sito produttivo:

Labiana Pharmaceuticals, S.L.U. C/Gorcs y Lladò n. 188 - 08210 Barberà del Valles, Barcellona - Spagna.

Pertanto, le ditte già autorizzate A.C.R. Angelini Francesco ACRAF e Collalto Farmaceutici saranno sostituiti dall'officina produttiva suddetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02524

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis IB3+ND».

Estratto provvedimento n. 84 del 31 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB3+ND, nella confezione:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101906028.

Titolare A.I.C.:

Intervet international B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Variazione tipo I: aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo I della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna) per il confezionamento secondario del prodotto finito, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02523

Comunicato relativo al provvedimento n. 30 del 18 febbraio 2008, concernente il medicinale per uso veterinario «Dolorex»

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 14 marzo 2008, a pagina 109:

la frase: «È autorizzata la variazione di tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente alla specie ovina»,

è da ritenersi cancellata.

08A02520

Comunicato relativo al provvedimento n. 26 del 13 febbraio 2008, concernente il medicinale per uso veterinario «Etrex»

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 14 marzo 2008 a pagina 112:

laddove è scritto:

«Confezione: -1 ml di soluzione iniettabile 10 fiale - A.I.C. n. 103704019»,

leggasi:

«Confezione: 50 mg/1 ml di soluzione iniettabile 10 fiale - A.I.C. n. 103704019.».

08A02521

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Ail Blanc de Lomagne», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea - serie C n. 87 dell'8 aprile 2008, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Association de Défense de l'ail blanc de Lomagne, Francia, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, bulbo, denominato «Ail Blanc de Lomagne».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A02601

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Eurco Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 27 febbraio 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con D.D. 22 dicembre 1992 alla società «Eurco Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano - Iscrizione registro delle imprese e codice fiscale n. 10517960158.

08A02688

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pravastatina IBN»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 847 del 9 aprile 2008

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PRAVASTATINA IBN, nelle forme e confezioni «20 mg compresse» 30 compresse; «40 mg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in viale Città d'Europa, 681 - 00144 Roma, Italia, codice fiscale n. 10168120151.

Confezione: «20 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 038068021 (in base 10), 149RTP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: S&B S.r.l - Officina Farmaceutica, 00040 Pomezia (Roma), Italia, via del Mare, 36 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Pravastatina sale sodico 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 129,9 mg; povidone K30 2 mg; cellulosa microcristallina 30,1 mg; sodio croscarmellosa 10 mg; magnesio stearato 1 mg; magnesio ossido 6,6 mg; ferro ossido giallo (E172) 0,4 mg.

Confezione: «40 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 038068045 (in base 10), 149RUF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: S&B S.r.l. - Officina Farmaceutica, 00040 Pomezia (Roma), Italia, via del Mare, 36 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene

principio attivo: Pravastatina sale sodico 40 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 259,8 mg; povidone K30 4 mg; cellulosa microcristallina 60,2 mg; sodio croscarmellosa 20 mg; magnesio stearato 2 mg; magnesio ossido 13,2 mg; ferro ossido giallo (E172) 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: Ipercolesterolemia - Trattamento dell'ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista, come aggiunta alla dieta, quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) è inadeguata.

Prevenzione primaria: riduzione della mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con ipercolesterolemia moderata o grave e ad alto rischio di primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla dieta.

Prevenzione secondaria: riduzione della mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con storia di infarto miocardico o angina pectoris instabile e con livelli di colesterolo normali o elevati, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio.

Post-trapianto - Riduzione di iperlipidemia post-trapianto nei pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva a seguito di trapianto di organo solido.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 038068021 - «20 mg compresse» 30 compresse;

classe: «C»;

A.I.C. n. 038068045 - «40 mg compresse» 28 compresse;

Classe: «C».

Classificazione al fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 038068021 - «20 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 038068045 - «40 mg compresse» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Verifica di congruità del prezzo (legge n. 149/2005)

Le confezioni: A.I.C. n. 038068021 - «20 mg compresse» 30 compresse e A.I.C. n. 038068045 - «40 mg compresse» 28 compresse, non potranno essere commercializzate senza la verifica, da parte dell'Agenzia ltaliana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla data di verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

08A02654

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla società Master distribuzioni e depositi S.r.l.

Con il provvedimento n. aM 48/2008 del 27 marzo 2008 è stata revocata d'ufficio, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Latina, via Monti Lepini SS 156 km 50,9 rilasciata alla società Master distribuzioni e depositi S.r.l.

08A02599

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime per uso umano alla società Bracco S.p.a.

Con il provvedimento n. aMP 33/2008 del 18 marzo 2008 è stata revocata, su richiesta l'autorizzazione alla produzione di materie prime per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Milano, via E. Folli n. 50 rilasciata alla società Bracco S.p.a.

08A02600

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, recante norme per l'applicazione del d.lgs. n. 251, del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, non hanno ottemperato all'obbligo di legge, consistente nel rinnovo del marchio per l'anno 2007, ed ai sensi dell'art. 29 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, hanno richiesto la riattribuzione dello stesso marchio già precedentemente posseduto e decaduto ai sensi dell'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 251 del 22 maggio 1999. Con determini dirigenziale, rispettivamente, n. 2 del 14 gennaio 2008, e n. 67 del 13 febbraio 2008, gli sono stati riattribuiti.

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede
5CE	Fratelli Molitierno S.n.c. di Molitierno Luigi	Aversa, via Diaz n. 70
18CE	P. & G. di Palladine Ines e soci S.n.c.	Marcianise centro orafo Il Tari' modulo n. 124

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, recante norme per l'applicazione del d.lgs. n. 251, del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato l'attività e pertanto non sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metallli preziosi, con determina dirigenziale n. 68 del 13 febbraio 2008. I punzoni ritirati sono stati deformati.

Num. ordine	Numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni non restituiti
1	4CE	LO.GI. Gioielli di Longobardo Gaetano	Caserta piazza Vanvitelli, 33	3	—
2	33CE	Creazioni Treeffe s.a.s. di Ferrara Fulvio & C.	Marcianise centro orafo Il Tari' modulo n. 117	4	—
3	44CE	Donadio Vincenzo	Marcianise centro orafo Il Tari' modulo n. 193	2	—

08A02519

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Enrico Goretta e C. S.r.l. - Alessandria, già assegnataria del marchio n. 971 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 59 dell'11 febbraio 2008.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 18 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Luca gioielli di Ferretti De Virgilis Pierluca e Bianchi Ramona s.n.c. Novi Ligure (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3857 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 60 dell'11 febbraio 2008.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Cavalieri S.r.l. Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3683 AL ai sensi dell'art. 7 comma 4 del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 64 dell'11 - febbraio 2008.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Carniato Lucio Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 2801 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 63 dell'11 febbraio 2008.

La ditta ha provveduto a restituire n. 1 punzone in sua dotazione, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria, che si occuperà della deformazione del punzone.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Cova Giancarlo e C. s.n.c. - S. Salvatore Monf.to (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 1396 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 61 dell'11 febbraio 2008.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 46 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Da 08A02615 a 08A02619

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo alla modifica della perimetrazione di un'area a pericolosità geologica, in Cismon del Grappa

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 1 in data 31 marzo 2008 è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni individuate con il codice P024031001, n. P024031002, e n. P024031003, ubicate in località Primolano in comune di Cismon del Grappa (Vicenza).

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato sul bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Cismon del Grappa (Vicenza) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione Difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Vicenza (Dipartimento ambiente).

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

08A02602

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-096) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.